



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 18.1.2008
COM(2008) 14 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006¹ consente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea attraverso un meccanismo di flessibilità, entro il massimale annuale di 1 miliardo di euro oltre i limiti delle pertinenti rubriche delle prospettive finanziarie. Le condizioni di ammissibilità ai benefici del fondo sono precisate nel regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio².

Sulla base di una richiesta di aiuto a valere sul Fondo presentata dal Regno Unito, che nel giugno e luglio 2007 è stato colpito da inondazioni, le stime dei danni ammontano a:

	(in EUR)	
	Danno diretto	Importo proposto
Regno Unito, inondazioni giugno/luglio 2007	4 612 000 000	162 387 985
Totale	4 612 000 000	162 387 985

Previo esame di tale richiesta³ e tenuto conto dell'importo massimo che il Fondo può stanziare nonché del margine previsto per riassegnare stanziamenti nel quadro della voce di bilancio che necessita di spese supplementari, la Commissione propone di mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea per un importo totale di 162 387 985 euro, da assegnare nel quadro della rubrica 3b del quadro finanziario.

La Commissione presenterà un bilancio rettificativo (BR) per iscrivere nel bilancio 2008 gli stanziamenti di impegno e di pagamento specifici, come previsto dal punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006.

¹ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

² GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

³ Comunicazione alla Commissione su una richiesta di mobilitazione del Fondo europeo di solidarietà presentata dal Regno Unito in seguito alle inondazioni del giugno e del luglio 2007, che presenta l'analisi delle richieste da parte della Commissione.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria⁴, in particolare il punto 26,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea⁵,

vista la proposta della Commissione⁶,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea ha istituito un Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il "Fondo") per testimoniare solidarietà alla popolazione di regioni colpite da catastrofi.
- (2) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente la mobilitazione del Fondo nei limiti di un massimale annuale di 1 miliardo di euro.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio definisce le modalità per mobilitare gli stanziamenti del fondo.
- (4) Il Regno Unito ha presentato una richiesta di mobilitazione del Fondo in relazione ad una catastrofe causata dalle inondazioni del giugno e del luglio 2007.

DECIDONO:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea fissato per l'esercizio 2008, una somma pari a 162 387 985 euro di stanziamenti d'impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

⁴ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁵ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente